



A tutti i Comuni della Regione Marche

e, p.c.

ANCI Marche

direzione.ancimarche@pec-legal.it

EGATO 1

ato1.marche@pec.it

EGATO 2

aato2.marche@legalmail.it

EGATO 3

ato3marche@legalmail.it

EGATO 4

info@pec.aato4.it

EGATO 5

ato5marche@emarche.it

OGGETTO: Piano di Tutela delle Acque (PTA) – Ricognizione stato di attuazione.

Il riconoscimento alla Regione Marche dello stato di emergenza nazionale per siccità per l'anno 2022 e sino al 31/12/2023 (delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022), si inquadra nell'attuale tendenza nazionale di riduzione della disponibilità idrica, che comporterà nei prossimi anni la necessità di attivare politiche più stringenti di risparmio e riuso della risorsa idrica, ed in particolare per un utilizzo sempre più accorto ed efficiente delle risorse idriche idropotabili.

Premesso quanto sopra si pone dunque all'attenzione dei Comuni, e p.c. ai soggetti in indirizzo, che all'art. 68 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche, approvato il 26/01/2010 con deliberazione amministrativa n. 145 (entrata in vigore il 27/02/2010), è disposto quanto segue:

Art. 68 - Misure per il risparmio ed il riuso di acque ad uso domestico

- 1. Negli interventi di nuova costruzione, nonché in quelli di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica in cui si prevede di intervenire sugli impianti idrico sanitari, di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. edilizia), devono essere installati i dispositivi per la limitazione del consumo d'acqua, quali: frangigetto, riduttori di flusso e cassetta di scarico del WC a doppio tasto.*
- 2. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, devono essere realizzati sistemi di captazione, filtraggio, accumulo ed erogazione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, da destinarsi per gli usi diversi dal consumo umano.*

In particolare il sopra citato comma 2 prescrive, in occasione di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, l'integrazione negli impianti di smaltimento delle acque meteoriche di



sistemi di accumulo da destinare ad usi diversi dal consumo umano, con implicito richiamo alla necessità di evitare sprechi di acqua potabile per l'innaffiamento dei giardini, terrazzi, lavaggio delle aree cortilizie, utilizzi in scarichi igienici, ecc., che normalmente trovano regolamentazione con ordinanze sindacali nel periodo estivo.

Nel merito, il raccordo delle sopra citate disposizioni normative con la disciplina urbanistica ed edilizia trova le necessarie disposizioni nell'art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione, di seguito riportato.

Art. 2 - Efficacia del Piano di Tutela delle Acque

1....omissis.....

2. I piani e i programmi regionali, degli enti locali, delle loro associazioni e consorzi, delle autorità d'ambito ottimali, dei gestori del servizio idrico integrato, di uso del suolo e di tutela ambientale, di sviluppo economico, generali e di settore, sono coordinati e redatti in conformità alle finalità, agli obiettivi, alle risultanze e alle NTA del presente piano, per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica.

3. Gli atti di pianificazione e di programmazione, già adottati o approvati, sono adeguati alle finalità, agli obiettivi, alle risultanze e alle NTA del presente piano, in occasione delle revisioni temporali stabilite dalla legge, nonché in occasione di loro varianti generali, nonché alle scadenze e per gli aspetti stabiliti dalle presenti NTA.

4., 5., 6. -----omissis-----

7. Le presenti norme sono vincolanti per Amministrazioni ed Enti pubblici, per gli Ambiti Territoriali Ottimali di cui alla legge 36/1994 e per i soggetti privati.

Per quanto sopra esposto e al fine di verificare lo stato di attuazione delle norme del PTA e per le future determinazioni, si chiede a codesti Comuni di far pervenire alla scrivente Direzione le seguenti informazioni:

- 1) Se la normativa edilizia/urbanistica comunale, almeno per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, ha recepito i prescritti accorgimenti di cui all'art. 68, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, ovvero prescrive accorgimenti più restrittivi;
- 2) Nel caso in cui non si sia provveduto al recepimento nella disciplina urbanistica/edilizia delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA sopra citate di specificare le motivazioni.

Si ringrazia fin d'ora per la collaborazione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti (Antonella Bocchino; tel. 0721.639173; antonella.bocchino@regione.marche.it).

Cordiali saluti.

Dr. Francesco Bocchino

Responsabile P.O. "Tutela quantitativa delle acque,
pianificazione del bilancio idrico"
e della sede territoriale di Pesaro della
Direzione Ambiente e Risorse idriche

Il Dirigente della Direzione

David Piccinini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

SIGLA RUP: FB

AB/FM

CODICE CLASSIFICA: 400.60.70/2023/ARI/47 e 400.60/2023/ARI/27